



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

ASSOCIAZIONE AIOICI

Via Privata Miramare, 15 - 20126 Milano MI
PEC: ioicicoge@aioici.org

ASSOCIAZIONE ALPI

Via Lipari, 9 - 20144 MILANO MI
PEC: alpiassociazione@legalmail.it

ASSOCIAZIONE ASSOCERT

Via della Palazzina, 81/A - 01100 Viterbo (VT)
PEC: assocert@legalmail.it

ASSOCIAZIONE CISQ

Via Numa Pompilio, 2 - 20123 MILANO
E-MAIL: fedcisq@cisq.com

ASSOCIAZIONE CONFORMA

Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano
PEC: associazioneconforma@pec.associazioneconforma.eu

ASSOCIAZIONE ONIT

Viale Giuseppe Mazzini, 119, 00195 Roma RM
PEC: onit@pec.it

ASSOCIAZIONE UNION

Via Michelangelo Peroglio, 15, 00144 Roma
PEC: unionitalia@legalmail.it

ASSOCIAZIONE UNOA

c/o QGEST S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 36 - 73100 Lecce
E-mail: presidente@unoa.it

e, per conoscenza

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma (RM)
PEC: dc_i_accredia@legalmail.it



OGGETTO: Informativa circa le modalità di comunicazione sul ritiro, la sospensione ed altre restrizioni dei certificati di valutazione della conformità da parte degli OO.NN.

La decisione N.768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE stabilisce, al comma 8 del Modulo B – Esame CE per tipo - capoverso 1, che “*Ogni organismo notificato informa le proprie autorità notificanti dei certificati d’esame CE per tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità notificanti l’elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni*”, e al successivo capoverso 2, che “*Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d’esame CE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.*”.

Tali disposizioni, a dimostrazione dell’utilità della collaborazione tra OO.NN. ed Autorità di notifica, a salvaguardia del mercato e dei principi di leale concorrenza tra operatori del medesimo settore, trovano spazio anche nell’ambito delle Direttive e Regolamenti di prodotto specificamente negli articoli riguardanti gli obblighi informativi in capo agli OO.NN.

Questa Divisione, in qualità di Autorità di notifica, riceve con un *trend* che si riscontra in crescita, frequenti informazioni da parte degli Organismi Notificati, circa il ritiro, la sospensione o altre misure restrittive riguardanti i certificati rilasciati nell’espletamento delle attività di valutazione della conformità dei prodotti.

Si è avuto modo di constatare, tuttavia una certa disomogeneità nella trasmissione delle comunicazioni che certamente non agevola questa Divisione nella attività di verifica della completezza delle informazioni e dell’adeguatezza delle azioni intraprese dagli Organismi in linea con quanto prescritto dal Regolamento CE citato in premessa.

Fermo restando, quanto stabilito dalla decisione N. 768/2008/CE che, quindi, con la presente nota si intende fortemente valorizzare, si ritiene opportuna ed indispensabile la collaborazione ed il supporto delle Associazioni in indirizzo affinché gli OO.NN. si adeguino a quanto di seguito richiesto.

Allorché un Organismo intenda comunicare a questa Autorità di notifica informazioni relative a propri certificati oggetto di decisione *lato sensu* limitativa, occorre che vengano forniti:

- elementi univoci e concordanti circa il riferimento al certificato oggetto di informazione;
- la specifica della determinazione assunta (respingimento, sospensione, limitazione, ritiro, ogni altro tipo di restrizione);
- la Direttiva o il Regolamento comunitario a cui la determinazione fa riferimento;
- la data di rilascio del certificato, salva la fattispecie del respingimento che evidentemente è atto impeditivo della emissione dello stesso;
- la data del respingimento /sospensione/limitazione/ritiro;
- l’eventuale periodo di validità della determinazione adottata laddove si tratti di misura a durata temporale limitata;
- la motivazione dettagliata a base della determinazione.



Particolare attenzione va poi assicurata a proposito del citato capoverso 2 dell'articolo 8 della Decisione N.768/2008/CE, ripresa anche al comma 2 dell'articolo R28 della stessa, circa la comunicazione da inoltrare agli altri Organismi notificati operanti nell'ambito della medesima Direttiva/Regolamento UE.

La finalità della disposizione è nel senso di creare tra OO.NN. una rete di collaborazione e reciproca fiducia e di evitare che il titolare del certificato oggetto di restrizione *lato sensu* si rivolga ad altro Organismo per ottenere il certificato di valutazione negato ovvero il ripristino di quello ritirato, sospeso etc.

Confidando nella condivisione dello scopo sotteso alla presente nota in termini di omogeneità e allineamento ai principi di tutela del mercato e dei consumatori, si conclude chiedendo che le informazioni ivi contenute siano inviate a mezzo PEC all'indirizzo della Divisione VII: dgmccnt.div07@pec.mise.gov.it.

Si ringrazia da subito della collaborazione che sarà profusa.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Antonella d'Alessandro

A handwritten signature in blue ink that reads "Antonella d'Alessandro".